

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 18 settembre 2018 n. 139.18

Trattamento disumano verso una madre e i suoi due figli, richiedenti l'asilo: ma dove si vuole arrivare?

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, riteniamo opportuno esprimere le seguenti considerazioni.

Occorre rilevare come le recenti vicende oggetto del presente atto parlamentare siano state riportate in parte in maniera imprecisa e parziale, impedendo all'opinione pubblica di disporre di un quadro completo della realtà riguardo alle procedure in questo ambito e sollevando dubbi infondati sulla bontà dell'operato delle autorità cantonali.

Ai fini di una corretta informazione s'impongono pertanto alcune precisazioni che sono illustrate qui di seguito.

È bene evidenziare che tutte le decisioni in materia d'asilo spettano esclusivamente all'Autorità federale, ovvero alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ed eventualmente in caso di impugnazione al Tribunale amministrativo federale (TAF). I Cantoni hanno l'obbligo sancito dalla Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di attuare le decisioni federali. L'allontanamento è di competenza del Cantone di attribuzione, sia in caso di riammissione verso un Paese Dublino sia in caso di rimpatrio nel Paese d'origine.

A questo proposito va chiaramente distinta l'espulsione dall'allontanamento ai sensi del diritto migratorio. L'espulsione è disposta da un giudice nel contesto di un procedimento penale sulla scorta dell'art. 66a CP ed è un provvedimento di natura penale. L'allontanamento nell'ambito di una procedura d'asilo è invece disposto quale misura amministrativa dalla SEM in caso di decisione negativa di una richiesta d'asilo (diniego o non entrata in materia). Vi sono due tipologie di allontanamento: il trasferimento verso il Paese Dublino competente e il rimpatrio verso il Paese d'origine.

La SEM valuta l'esigibilità e l'attuabilità dell'allontanamento tenendo in debita considerazione tutte le specificità dei singoli casi e dopo aver accertato che le condizioni d'accoglienza del Paese di destinazione rispettino le garanzie minime previste dal diritto internazionale pubblico. Al Cantone è quindi demandato il mero compito di eseguire le decisioni di allontanamento secondo gli accorgimenti specifici concordati. Per il Canton Ticino, la Sezione della popolazione procede con delle richieste di sostegno alla SEM, tramite il servizio federale specializzato SwissREPAT, al fine di attuare i rinvii decisi dalla medesima; orari e percorsi sono stabiliti direttamente dal citato servizio ed i trasferimenti all'aeroporto sono organizzati di conseguenza. L'incarico di esecuzione dell'allontanamento è svolto dalla Polizia cantonale, la quale valuta ogni singolo caso

e pianifica l'intervento nel rispetto del principio di proporzionalità. In caso di disabilità o di problemi di salute sono adottate tutte le misure necessarie quali l'accompagnamento da parte di personale specializzato per tutta la durata del viaggio fino a destinazione oppure la messa a disposizione di mezzi di trasporto dotati di attrezzature speciali. Prima di procedere all'allontanamento l'Autorità federale verifica se le condizioni di salute permettono o meno il trasporto. Inoltre quando sono presenti donne è impiegato anche personale femminile; qualora vi siano problemi di lingua è sempre predisposto l'intervento di un interprete.

È bene rilevare che, benché la procedura preveda la possibilità di una carcerazione amministrativa per permettere di avere la certezza dell'esecuzione del rinvio, in Ticino questa misura non viene mai applicata nei confronti di minorenni o di famiglie con minorenni, a riprova della sensibilità del nostro Cantone su questo tema. In questi casi l'orario e il giorno di partenza non vengono preventivamente comunicati in modo preciso. Le persone interessate tuttavia sanno che a breve saranno accompagnate dalle autorità in vista della loro partenza dalla Svizzera. Al riguardo sono adeguatamente e compiutamente informate in occasione dell'intimazione della decisione della SEM da parte della Polizia cantonale, laddove necessario anche con l'ausilio di un interprete.

È giusto sottolineare che, nel caso di partenza volontaria, qualora venisse palesata la contrarietà o l'opposizione a voler seguire il personale di polizia, la procedura viene interrotta e la fattispecie viene nuovamente sottoposta alla SEM per valutare come procedere. Al richiedente l'asilo viene di principio data la possibilità di rientrare al domicilio con il veicolo di servizio della Polizia cantonale oppure individualmente. È opportuno sottolineare che le persone che si rifiutano di dare seguito alla decisione di allontanamento continuano a soggiornare in Svizzera senza un valido statuto di soggiorno percependo unicamente delle prestazioni di aiuto d'urgenza. Il passo successivo può essere quello di un volo con scorta, che prevede una procedura diversa e rafforzata nelle modalità di volo, in quanto accompagnato da personale di polizia sino a destinazione, oppure nei casi più renitenti e a determinate condizioni può essere predisposto un volo speciale.

Per ragioni di protezione dei dati e del segreto d'ufficio, l'Amministrazione cantonale non risponde in maniera puntuale su casi concreti. Questo anche perché la bontà, o meno, delle attuali prassi e la reale fondatezza delle asserite irregolarità nell'esecuzione di una misura devono essere esaminate e giudicate nelle opportune sedi. Non è sicuramente il compito dell'Esecutivo e del Parlamento condurre processi di casi puntuali. Se l'esperienza dovesse palesare delle disfunzioni nelle procedure sarà compito della politica apportare i necessari correttivi legislativi nel rispetto delle forme e nel contesto del livello istituzionale più consono. Così come le Autorità amministrative cantonali e federali rivedrebbero immediatamente le proprie prassi qualora dovessero essere accertate da parte di un'Autorità giudiziaria delle violazioni di garanzie costituzionali e di diritti fondamentali.

Pertanto, fatta questa premessa, ci si limita a esporre in termini generali come sono eseguite le decisioni di allontanamento emesse dalla SEM, completando quanto già summenzionato.

1. Sulla base di quale disposizione legale la Polizia ha deciso di far irruzione in piena notte nei locali ospitanti la madre e i suoi due figli?

Innanzitutto è bene rilevare che è completamente errato parlare di irruzione da parte della Polizia cantonale. La Polizia cantonale si presenta in maniera pacifica presso gli alloggi in cui lo straniero oggetto di una decisione di allontanamento soggiorna temporaneamente in attesa di essere rinvio verso il Paese Dublino per la riammissione conformemente alle modalità di cui agli accordi di associazione alla normativa Dublino. Come illustrato sopra la persona interessata è debitamente informata in merito a tale prospettiva ed è pertanto consapevole del fatto che a

breve sarà accompagnata dal personale di polizia all'aeroporto per essere trasferita verso il Paese indicato nella decisione intimata. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LAsi, il Cantone di attribuzione è tenuto ad eseguire l'allontanamento della persona oggetto di una decisione negativa in materia d'asilo emessa dalla SEM, sia in procedura di riammissione verso un Paese Dublino che di rimpatrio nel Paese d'origine.

A tal proposito si precisa altresì che l'art. 89b LAsi prevede la penalizzazione dei Cantoni che non danno seguito all'esecuzione degli allontanamenti sotto forma di decurtazione dei forfai finanziari messi a disposizione dalla Confederazione per far fronte ai compiti demandati ai Cantoni nell'ambito dell'asilo, tra i quali figura anche l'integrazione di coloro i quali al termine della procedura si vedono conferire uno statuto di protezione.

Per quanto attiene all'applicazione pratica, nella procedura di riammissione Dublino, il Servizio asilo dell'Ufficio della migrazione provvede, per il tramite del Servizio rimpatri stranieri della Polizia cantonale (SRS), ad intimare la decisione della SEM. Lo stesso si occupa di riservare presso il Servizio SwissREPAT della SEM il volo verso il Paese di destinazione. Il trasferimento dal Ticino all'aeroporto di partenza viene poi effettuato dal SRS della Polizia cantonale giusta l'art. 27 dell'Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione del 12 novembre 2008 (Ordinanza sulla coercizione; OCoe; RS 364.3).

I Servizi cantonali procedono ad attuare gli allontanamenti disposti dalla SEM. Orari e percorsi sono stabiliti direttamente da SwissREPAT ed i trasferimenti all'aeroporto sono organizzati di conseguenza, come già ampiamente indicato sopra.

2. Chi ha autorizzato questa vergognosa azione? Il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e/o il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi erano al corrente? Se sì, hanno dato il loro assenso?

Con riferimento a quanto espresso sopra non intendiamo esprimerci sul caso puntuale. Le decisioni di allontanamento e la loro esecuzione sono eseguite nelle summenzionate modalità. L'attuazione di puntuali decisioni della SEM, trattandosi di mere questioni operative rette da ben precise disposizioni legali e di servizio, nonché da una solida formazione erogata dall'Istituto svizzero di polizia (ISP), non rientrano nelle discussioni politiche e strategiche del Direttore del Dipartimento delle istituzioni e del Comandante della Polizia cantonale. Questi ultimi, in ogni caso, condividono di principio le attuali prassi in materia di allontanamento nella misura in cui esse vengano eseguite, dai preposti servizi, conformemente alle basi legali vigenti in materia di stranieri e d'asilo.

3. Lasciar la famiglia a Zurigo, mostrare foto di persone con mani e gambe legate e occhi bendati per intimorire la madre e i bambini fa parte dei normali protocolli? Se sì, chi ha autorizzato questo protocollo?

Nel caso di partenza volontaria, qualora venisse palesata la contrarietà o l'opposizione a voler seguire il personale di polizia, la procedura viene interrotta e al richiedente l'asilo viene di principio data la possibilità di rientrare al domicilio con il veicolo di servizio della Polizia cantonale o autonomamente. In seguito la fattispecie viene nuovamente valutata dalla SEM.

Allo scopo di fornire una completa informazione sulle procedure, per consolidata e invalsa prassi della Polizia aeroportuale di Zurigo è previsto che a tutte le persone che si apprestano a intraprendere un volo volontario venga mostrata della documentazione fotografica relativa alle misure previste dai protocolli federali nell'eventualità di un rifiuto a partire. Detta fotografia mostra una persona con le misure di coercizione adottate in occasione di voli speciali, misure non adottate con i voli di linea.

4. Non ritiene che in questo caso non vi sia stata nessuna proporzionalità nell'agire delle forze di polizia?

Nell'espletamento dei suoi compiti, la Polizia cantonale agisce secondo delle procedure condivise a livello nazionale nel rispetto dei principi della legalità e della proporzionalità.

Per quanto riguarda la procedura di allontanamento rimandiamo alla risposta 1.

5. Non ritiene necessario, anche in nome dei più elementari diritti civili e umani che - come Governo - dovrebbe promuovere, prendere le distanze da simili procedure?

Le procedure sopra descritte rispondono a parametri accettabili in uno stato di diritto e risultano corrette dal profilo del sistema giuridico vigente nel nostro Paese, sempre che siano seguite correttamente nei singoli casi, fatto che è semmai l'autorità giudiziaria a dover accertare. L'art. 46 cpv. 1 LAsi conferisce ai Cantoni il compito di eseguire le decisioni di allontanamento, cosa che il Cantone fa seguendo le procedure descritte. In questa situazione il Consiglio di Stato non ritiene vi siano spazi per dar seguito alla richiesta posta nella domanda. È bene precisare che giusta l'art. 89b LAsi l'inadempimento dell'esecuzione delle decisioni di allontanamento può comportare delle penalizzazioni sotto forma di decurtazione dei forfait finanziari messi a disposizione dalla Confederazione per far fronte ai compiti demandati ai Cantoni nell'ambito dell'asilo, tra i quali figura anche l'integrazione di coloro i quali al termine della procedura si vedono conferire uno statuto di protezione.

In conclusione respingiamo l'accusa rivolta alle autorità cantonali di aver compiuto o sostenuto comportamenti scorretti. Anche i media (v. articolo de "il Caffè" del 23 settembre 2018) hanno riportato fatti che smentiscono la tesi dell'irruzione da parte della Polizia cantonale presso gli alloggi dei richiedenti d'asilo, mettendo così inutilmente in cattiva luce chi, giornalmente, si impegna a garantire la sicurezza. Purtroppo nessuno di coloro che avevano in una prima fase denunciato pubblicamente le supposte inappropriate modalità di intervento, lei compreso, ha in seguito ritenuto di dover rivedere in qualche modo le dichiarazioni nel frattempo sconfessate da elementi oggettivi. Quest'ultima constatazione porta alla conseguente conclusione che le autorità cantonali hanno operato nel pieno della legalità e della proporzionalità, e che le informazioni prive di ogni fondamento alla fonte di questo e altri atti parlamentari hanno solo gettato inutile discredito sul buon operato delle istituzioni preposte.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 6 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-um.giuridico@ti.ch)